

CIRCOLARE N. 1/2016

SCADENZE FISCALI GENNAIO 2016

VENERDÌ 15 GENNAIO

- **MOD. 730/2016**

Comunicazione da parte del datore di lavoro ai dipendenti e collaboratori di voler prestare assistenza fiscale.

- **IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE**

Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di dicembre 2015 da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.

LUNEDÌ 18 GENNAIO

- **IVA LIQUIDAZIONE MENSILE**

Liquidazione IVA riferita al mese di dicembre 2015 e versamento dell'imposta dovuta considerando l'eventuale acconto già versato.

- **IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI**

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2015 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi / a progetto – codice tributo 1004).

- **IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU DIVIDENDI**

Versamento delle ritenute operate (26%) relativamente ai dividendi corrisposti nel quarto trimestre 2015 per partecipazioni non qualificate (codice tributo 1035).

- **IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO**

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2015 per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

- **IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE**

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2015 relative a:

- rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);
- utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);
- contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

- **RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI**

Versamento delle ritenute (4%) operate a dicembre 2015 da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

- **INPS DIPENDENTI**

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di dicembre 2015.

- **INPS AGRICOLTURA**

Versamento della quarta rata 2015 dei contributi previdenziali da parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).

- **INPS GESTIONE SEPARATA**

Versamento del contributo del 23,5% o 30,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a dicembre 2015 a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a dicembre 2015 agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 23,5% o 30,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO

- **VERIFICHE PERIODICHE REGISTRATORI DI CASSA**

Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuate nel quarto trimestre 2015, da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati.

LUNEDÌ 25 GENNAIO

- **IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI**

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a dicembre 2015 (soggetti mensili) e al quarto trimestre 2015 (soggetti trimestrali).

- **IVA LIQUIDAZIONE MOSS**

Termine entro il quale effettuare la dichiarazione IVA riferita al quarto trimestre 2015 dei servizi elettronici resi a soggetti privati UE ed il relativo versamento, da parte dei soggetti iscritti al Mini sportello unico (MOSS).

GIOVEDÌ 28 GENNAIO

- **MOD. UNICO 2015 MOD. IRAP 2015 REVOCA RIMBORSO**

Termine ultimo per la presentazione del mod. UNICO / IRAP 2015 integrativo da parte dei soggetti che intendono modificare la richiesta di rimborso del credito IRPEF / IRES / IRAP 2015 contenuta nella dichiarazione inviata telematicamente nel 2015.

NOTIZIE FISCALI

• **IL NUOVO REGIME FORFETARIO 2016: VALUTAZIONI DI CONVENIENZA**

• **Art. 1, commi 53, 54 e 55, Ddl Finanziaria 2016**

• **Art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015**

Nell'ambito del ddl della Finanziaria 2016 sono state apportate una serie di modifiche al regime forfetario, aumentando:

- il limite dei ricavi / compensi per l'accesso / permanenza al regime;
- il limite del reddito di lavoro dipendente entro il quale il regime forfetario può essere applicato.

Considerato che tali novità decorrono dal 2016, è opportuno valutare la convenienza per i contribuenti attualmente in regime ordinario di accedere dal 2016 al regime forfetario.

Con riguardo ai soggetti che intraprendono una “nuova” attività, va valutata la convenienza ad iniziarla entro la fine del 2015 con il regime dei minimi o attendere il 2016 ed utilizzare il regime forfetario c.d. “start up”. Tale regime, che rappresenta una variante del forfetario, prevede una durata di 5 anni (non prolungabile per i giovani) e un'imposta sostitutiva al 5% (in luogo del 15%).

• **LE “ULTERIORI” MODALITÀ ATTUATIVE DEL BONUS IMMOBILI DESTINATI ALLA LOCAZIONE**

• **Art. 21, DL n. 133/2014**

• **Decreto MIT e MEF 8.9.2015**

• **Informative SEAC 19.9.2014, n. 234 e 15.6.2015, n. 175**

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. il Decreto che individua le “ulteriori modalità attuative” della disposizione che riconosce una deduzione del 20% ai fini IRPEF a favore delle persone fisiche relativamente alle spese sostenute nel periodo 1.1.2014 – 31.12.2017 per l'acquisto / costruzione di immobili destinati alla locazione a canone “concordato”.

Detto Decreto specifica, tra l'altro, che:

- il limite di spesa pari a € 300.000 è comprensivo dell'IVA;
- il termine di 6 mesi entro il quale deve iniziare la locazione decorre dalla data di acquisto ovvero, per le unità immobiliari costruite, dalla data di rilascio del certificato di agibilità o di formazione del silenzio – assenso. Per gli immobili acquistati prima del 3.12.2015 il termine decorre da tale data;
- in assenza degli accordi relativi al “canone concordato” va fatto riferimento a quanto previsto nel Comune simile più vicino;
- in caso di cessione / successione ereditaria dell'immobile agevolato, la deduzione si trasferisce al nuovo proprietario al sussistere delle condizioni richieste.

- **L'INVIO DELLE DICHIARAZIONI D'INTENTO PER IL 2016**
- **Art. 8, DPR n. 633/72**
- **Art. 20, D.Lgs. n. 175/2014**
- **Provvedimento Agenzia Entrate 12.12.2014**
- **Circolare Agenzia Entrate 30.12.2014, n. 31/E**

Come noto, agli esportatori abituali è concessa la possibilità di acquistare / importare beni e servizi senza applicazione dell'IVA nel limite del plafond determinato con uno dei 2 metodi a disposizione (fisso o mobile).

A tal fine è necessario inviare ai relativi fornitori / Dogana una specifica dichiarazione d'intento. A decorrere dal 12.2.2015 è stato imposto:

- agli esportatori abituali di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, tramite il "Mod. DI", i dati delle dichiarazioni d'intento;
- ai fornitori di verificare l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate del predetto modello.

Nel mese di dicembre 2015 è possibile inviare all'Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d'intento con effetto dall'1.1.2016.

Come noto, al fine di evitare che i soggetti che **effettuano abitualmente operazioni con l'estero** (non imponibili) **presentino rilevanti crediti IVA** l'art. 8, DPR n. 633/72 prevede la possibilità, per i c.d. "esportatori abituali", di **acquistare beni o servizi senza applicazione dell'IVA**. A tal fine devono essere rispettate una serie di condizioni / requisiti di seguito sintetizzati.

STATUS DI ESPORTATORE ABITUALE

I soggetti che intendono usufruire della predetta facoltà di acquistare o importare beni / servizi senza applicazione dell'IVA devono acquisire lo status di **esportatore abituale**, riconosciuto a coloro che **nell'anno precedente ovvero negli ultimi 12 mesi hanno registrato esportazioni e altre operazioni assimilate e cessioni intraUE** (comprese le fatture d'acconto) per un ammontare superiore al **10% del volume d'affari**.



Secondo quanto affermato nella RM 21.6.99, n. 102/E, possono utilizzare il plafond anche i rappresentanti fiscali di soggetti non residenti. Tale possibilità è inoltre riconosciuta anche agli operatori esteri identificatisi direttamente ai sensi dell'art. 35-ter, DPR n. 633/72.

Per usufruire dell'agevolazione in esame i predetti soggetti sono tenuti a:

- **determinare il plafond disponibile** (fisso / mobile);
- **tenere l'apposito registro delle dichiarazioni d'intento** emesse ovvero annotarle nel registro delle fatture emesse / corrispettivi;
- **inviare la dichiarazione d'intento** al fornitore / Dogana;
- **compilare il quadro VC** della dichiarazione IVA annuale.

SOGGETTI ESCLUSI

Non possono effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA con utilizzo del plafond:

- i produttori agricoli in **regime speciale** ex art. 34, DPR n. 633/72. A favore di tali soggetti è riconosciuto il diritto alla detrazione / rimborso dell'IVA "teorica", ossia dell'imposta che risulterebbe dall'applicazione delle percentuali di compensazione alle cessioni non imponibili;
- i soggetti che **iniziano l'attività**, limitatamente al primo anno, per i quali manca il periodo cui fare riferimento per la formazione del plafond.

DETERMINAZIONE DEL PLAFOND

Dopo aver verificato l'acquisizione dello status di esportatore abituale, i soggetti interessati devono **quantificare l'ammontare del plafond disponibile**.

Anche per la formazione del plafond, le cessioni e operazioni assimilate concorrono in base al principio della **registrazione**, considerando, come sopra accennato, anche gli **acconti** e le **fatture anticipate**.

Relativamente alle esportazioni è opportuno verificare l'effettiva uscita dei beni dall'UE tramite la documentazione doganale. In mancanza di tale prova, infatti, le operazioni in esame riducono l'ammontare del plafond disponibile, con il conseguente obbligo di regolarizzare l'eventuale splafonamento.

Le operazioni che concorrono alla formazione del plafond sono così individuate.

Tipologia operazione	Disposizione
Esportazioni dirette (comprese operazioni triangolari)	Art. 8, comma 1, lett. a), DPR n. 633/72
Cessioni di beni effettuate a soggetti non residenti che provvedono all'esportazione entro 90 giorni dalla consegna	Art. 8, comma 1, lett. b), DPR n. 633/72
Cessioni di beni prelevati da un deposito IVA, con trasporto o spedizione fuori dall'UE	Art. 50-bis, comma 4, lett. g), DL n. 331/93

Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione	Art. 8-bis, comma 1, DPR n. 633/72
Servizi internazionali o connessi con gli scambi internazionali	Art. 9, comma 1, DPR n. 633/72
Cessioni e prestazioni a residenti nella Repubblica di S. Marino e nella Città del Vaticano	Art. 71, comma 1, DPR n. 633/72
Altre operazioni non imponibili	Art. 72, DPR n. 633/72
Cessioni intraUE di beni (comprese operazioni triangolari)	Art. 41, DL n. 331/93
Cessioni intraUE di oro industriale ed argento puro	Art. 41, DL n. 331/93
Triangolazioni UE promosse da soggetti passivi appartenenti ad altro Stato UE (ad esempio, ditta italiana vende a ditta francese ma su incarico di quest'ultima consegna a ditta tedesca)	Art. 41, DL n. 331/93
Triangolazioni UE promosse da soggetti passivi nazionali (ad esempio, una ditta tedesca vende ad una ditta italiana ma consegna a una ditta francese su incarico della ditta italiana)	Art. 41, DL n. 331/93
Triangolazioni nazionali (operatore italiano cede beni ad altro operatore nazionale, con consegna ad operatore UE)	Art. 58, comma 1, DL n. 331/93
Cessioni intraUE di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione in altro Stato UE	Art. 50-bis, comma 4, lett. f), DL n. 331/93
Margini delle operazioni non imponibili riguardanti i beni usati	Art. 37, comma 1, DL n. 41/95

NB In particolare **non concorrono** alla formazione del plafond le **cessioni / prestazioni ad esportatori abituali** ex art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72.

METODI DI CALCOLO DEL PLAFOND

Come sopra accennato gli acquisti / importazioni senza IVA possono essere effettuati **nel limite del plafond disponibile** che può essere determinato utilizzando uno dei 2 metodi di seguito specificati.

Tipo plafond	Periodo di riferimento
Fisso (o solare)	Operazioni registrate nell' anno solare precedente (così, ad esempio, per individuare il plafond disponibile per il 2016 va fatto riferimento alle operazioni registrate nel 2015)
Mobile (o mensile)	Operazioni registrate nei 12 mesi precedenti (devono essere trascorsi più di 12 mesi dall'inizio dell'attività) All'inizio di ogni mese , va verificato: <ul style="list-style-type: none"> • che le operazioni che concorrono alla formazione del plafond, registrate nei 12 mesi precedenti, superino il 10% del volume d'affari riferito al medesimo periodo; • l'ammontare del plafond a disposizione (differenza tra esportazioni registrate nei 12 mesi precedenti e acquisti senza IVA effettuati nello stesso periodo).

NB Non è possibile modificare la scelta del metodo adottato in corso d'anno.

UTILIZZO DEL PLAFOND

Il plafond a disposizione può essere utilizzato per effettuare, senza IVA, **acquisti o importazioni** di:

- **beni** di qualsiasi natura, con **esclusione di fabbricati e aree fabbricabili**, anche se acquisiti in leasing o appalto;
- **servizi** di qualsiasi natura, anche se non inerenti l'attività di esportazione.

NB L'esportatore abituale non può acquistare senza applicazione dell'IVA **beni / servizi con IVA indetraibile** ex art. 19 bis-1, DPR n. 633/72.

MOMENTO DI UTILIZZO DEL PLAFOND

Il plafond si considera utilizzato tenendo presente il **momento di effettuazione dell'operazione** così individuato.

Operazione	Momento di utilizzo	Riferimento normativo
Acquisto di beni	consegna o spedizione	art. 6, comma 1, DPR n. 633/72
Acquisto di servizi	pagamento del corrispettivo	art. 6, comma 3, DPR n. 633/72
Importazione	accettazione della bolletta doganale	art. 36, comma 2, DPR n. 43/73
Acquisto intraUE	inizio del trasporto / spedizione	art. 39, comma 1, DL n. 331/93

Nella Circolare 27.3.2015, n. 14/E l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in presenza di una dichiarazione d'intento riferita ad **operazioni assoggettate al reverse charge non può essere utilizzato il plafond**. Infatti è applicabile il reverse charge in quanto *"attesa la finalità antifrode, costituisce la regola prioritaria"*.


In presenza di un unico contratto comprensivo di una **pluralità di servizi** in parte soggetti al reverse charge ed in parte soggetti ad IVA, l'Agenzia precisa che anche in caso di **difficoltà** nell'individuazione della relativa parte (anche per motivi di formulazione del contratto), è necessario procedere alla **scomposizione dell'operazione** oggetto del contratto, **individuando le singole prestazioni assoggettabili al reverse charge**.

Le singole prestazioni (ad esempio, demolizione, installazione di impianti e opere di completamento) ancorché incluse in un unico contratto di appalto, vanno tenute distinte dalle altre prestazioni, poiché da assoggettare al reverse charge.

INVIO DICHIARAZIONI D'INTENTO

Come sopra accennato l'esportatore abituale è tenuto a comunicare ai propri fornitori, **anteriore all'effettuazione dell'operazione**, la volontà di acquistare beni / servizi senza applicazione dell'IVA, tramite la **dichiarazione d'intento**.

A seguito dell'emanazione del "Decreto Semplificazioni", la "gestione" delle dichiarazioni d'intento può essere così schematizzata.



Si rammenta che ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. n. 175/2014 gli adempimenti sopra illustrati erano applicabili dalle **"operazioni senza applicazione dell'imposta da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015"**.

Tuttavia, in ragione delle difficoltà operative, l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 12.12.2014 ha previsto un periodo transitorio fino all'11.2.2015 (Informativa SEAC [5.12.2014, n. 310](#)). Le nuove modalità sono quindi **obbligatorie a decorrere dal 12.2.2015**.

OBBLIGHI DELL'ESPORTATORE ABITUALE

Ai sensi del citato art. 20, l'**esportatore abituale** è quindi tenuto ad inviare:

- all'Agenzia delle Entrate, telematicamente, i dati delle dichiarazioni d'intento emesse;
- al fornitore la dichiarazione d'intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Si rammenta che con il citato Provvedimento 12.12.2014 l'Agenzia ha **approvato il nuovo "Mod. DI" per la dichiarazione d'intento** (Informativa SEAC [16.2.2015, n. 47](#) e [21.4.2015, 117](#)).

OBBLIGHI DEL FORNITORE

Con riguardo agli obblighi previsti in capo al fornitore il citato art. 20 dispone che lo stesso può effettuare cessioni / prestazioni senza IVA **solo dopo aver:**

- **ricevuto la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta** di presentazione all'Agenzia delle Entrate, consegnategli dall'esportatore abituale;
- **riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento** all'Agenzia da parte dell'esportatore abituale.



Il fornitore deve **tenere l'apposito registro** delle dichiarazioni d'intento e **indicare nelle fatture emesse**, oltre al regime di non imponibilità IVA, **gli estremi della relativa dichiarazione d'intento**.

Lo stesso è altresì tenuto a riepilogare nella dichiarazione IVA annuale le dichiarazioni d'intento ricevute (a breve con la pubblicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate della bozza del mod. IVA 2016 sarà possibile desumere i dati da riepilogare nella dichiarazione annuale).

IMPORTAZIONI

il citato Decreto ha previsto altresì che venga messa a disposizione dell'Agenzia delle Dogane la *"banca dati delle dichiarazioni d'intento"* al fine di consentire un **controllo più efficace** su tali operazioni.

L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 13.4.2015, n. 38/E ha semplificato la presentazione delle dichiarazioni d'intento in Dogana prevedendo in particolare che gli esportatori abituali possono trasmettere la dichiarazione d'intento alla Dogana **anche per più operazioni**, fino all'importo indicato.



Tale possibilità è stata resa **effettiva a decorrere dal 25.5.2015** (Informativa SEAC [22.5.2015, n. 152](#)). Da tale data, inoltre, gli operatori sono stati dispensati dalla consegna in Dogana della copia cartacea della dichiarazione d'intento

DICHIARAZIONI D'INTENTO PER IL 2016

Nella prassi è ormai consolidata la pratica di inviare nel mese di dicembre le dichiarazioni d'intento con effetto dal mese di gennaio dell'anno successivo.

Tale modalità operativa può essere **mantenuta anche in vigore delle nuove regole sopra riepilogate**.

L'esportatore abituale, dopo aver predisposto le dichiarazioni d'intento con attribuzione della **numerazione progressiva del 2016** e con indicazione che le stesse riguardano le **operazioni del periodo 1.1 – 31.12.2016**, effettua già nel mese di dicembre l'invio dei *"Mod. DI"* all'Agenzia delle Entrate.

Esempio



La Gamma srl intende predisporre ed inviare all'Agenzia delle Entrate già nel mese di dicembre le dichiarazioni d'intento con effetto dal 2016. In particolare ha predisposto la dichiarazione d'intento n. 1 per il fornitore Sigma srl.

In data 16.12.2015 effettua l'invio all'Agenzia delle Entrate del "Mod D1" e consegna al fornitore Sigma srl la dichiarazione d'intento con la ricevuta di presentazione.

Quest'ultimo, anteriormente all'emissione della fattura senza IVA dovrà riscontrare la regolarità della ricevuta di presentazione trasmessagli dalla Gamma srl.



Mod. D1

DICHIARAZIONE D'INTENTO

**DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**

Numero	Anno
1	2016
Attribuito dal dichiarante	
Numero	Anno
Attribuito dal fornitore o prestatore	

DATI DEL DICHIARANTE	Codice fiscale	Partita IVA	
	00765210371	00765210371	
	Cognome o denominazione o ragione sociale	Nome	Sesso (M/F)
	GAMMA SRL		<input type="checkbox"/>
	Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)
	giorno mese anno		
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale	Codice carica	Codice fiscale società
	RSSMRA74S01L781X	1	
	Cognome	Nome	Sesso (M/F)
	ROSSI	MARIO	<input checked="" type="checkbox"/>
	Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)
	giorno mese anno		
	1 11 1974	VERONA	VR
RECAPITI	Telefono	Indirizzo di posta elettronica	
	045 7689672	info@gammasrl.com	
INTEGRATIVA	Numero protocollo di invio		
	Integrativa		
DICHIARAZIONE	Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare ACQUISTI <input checked="" type="checkbox"/> o IMPORTAZIONI <input type="checkbox"/> senza applicazione dell'IVA nell'ANNO 2016		
	e chiedo di acquistare o importare MOBILI		
	La dichiarazione si riferisce a:		
	una sola operazione per un importo fino a euro		
	operazioni fino a concorrenza di euro		
	operazioni comprese nel periodo da		
	01 01 2016	a	31 12 2016
DESTINATARIO DELLA DICHIARAZIONE	<input type="checkbox"/> Dogana	Altra parte contraente	
		Codice fiscale	Partita IVA
		02452687953	02452687953
	Cognome o denominazione o ragione sociale	Nome	Sesso (M/F)
	SIGMA SRL		<input type="checkbox"/>
FIRMA	FIRMA <i>Mario Rossi</i>		

- **LA DEDUCIBILITÀ DEI COSTI RELATIVI AI BENI IN COMODATO**

- **Artt. 102 e 109, TUIR**
- **CM 5.1.81, n. 9/2320**
- **Risoluzioni Agenzia Entrate 11.7.2002, n. 225/E e 16.5.2008, n. 196/E**
- **Sentenza Corte Cassazione 12.8.2015, n. 16730**

Per i beni concessi in comodato a terzi, l'Agenzia delle Entrate ha più volte riconosciuto che l'impresa comodante può dedurre le relative quote di ammortamento qualora tali beni risultino inerenti e strumentali rispetto all'attività dalla stessa svolta.

Secondo l'Agenzia, infatti, un bene può essere considerato parte integrante dei beni dell'impresa anche se non fisicamente presente nel luogo di esercizio dell'attività e non utilizzato in modo diretto, a condizione comunque che costituisca un "mezzo" per la produzione dei ricavi per l'impresa comodante.

La Corte di Cassazione ha "esteso" tale interpretazione anche ai costi d'esercizio sostenuti dall'impresa comodante relativamente ai beni in comodato, giungendo alla conclusione che detti costi sono deducibili se "concorrono alla realizzazione del programma economico" della stessa. Ciò in considerazione del fatto che in tali casi anche i costi d'esercizio risultano essere inerenti con l'attività d'impresa e relativi a beni strumentali per la comodante.

- **LE NOVITÀ DEL MOD. IVA 2016**

- **Mod. IVA 2016 (bozza)**

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito Internet la bozza del mod. IVA 2016 relativo al 2015.

Di seguito sono evidenziate sinteticamente le novità contenute nel nuovo modello.

In particolare, si segnala l'introduzione:

- di specifici campi a rigo VE35 e di nuovi righe del quadro VJ riservati alle nuove fattispecie di reverse charge in vigore dal 2015;
- del nuovo rigo VE38 riservato all'indicazione dell'ammontare delle operazioni assoggettate al nuovo meccanismo del c.d. "split payment";
- del nuovo quadro VI nel quale indicare i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute;
- di un nuovo campo a rigo VX4 destinato all'indicazione dell'IVA a debito connessa con il citato meccanismo dello "split payment".

- **LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA ENTRO 90 GIORNI COSTA 28 EURO**

- **Artt. 1 e 8, D.Lgs. n. 471/97**
- **Art. 13, D.Lgs. n. 472/97**
- **Comunicato stampa Agenzia Entrate 18.12.2015**

Con un recente Comunicato stampa l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la presentazione di una dichiarazione integrativa entro 90 giorni comporta il versamento della sanzione ridotta in misura pari ad 1/9 del minimo, ossia € 28 (258 x 1/9).

Per la regolarizzazione dell'omessa presentazione della dichiarazione entro il medesimo termine è confermata la sanzione ridotta di € 25.

- **L'ISCRIZIONE IVS E GESTIONE SEPARATA DEL SOCIO LAVORATORE – AMMINISTRATORE: LA PROVA SPETTA ALL'INPS**

- **Art. 1, commi 203 e 208, Legge n. 662/96**
- **Art. 12, comma 11, DL n. 78/2010**
- **Sentenze Corte Appello Milano 5 e 6.10.2015, nn. 766 e 677**

Recentemente la Corte d'Appello di Milano si è espressa in merito alla questione della doppia iscrizione all'INPS (IVS e Gestione separata) del socio lavoratore di una srl commerciale che contestualmente è anche amministratore della stessa e che per tale ultima attività percepisce uno specifico compenso.

Dopo aver ribadito che l'onere di provare il “doppio ruolo” del socio dal quale deriva il predetto obbligo incombe sull'INPS, i Giudici, analizzando 2 specifici casi, evidenziano gli elementi utili a dimostrare la sussistenza dell'abitudine e prevalenza dell'attività lavorativa che “esula” dalle mansioni riconducibili al ruolo di amministratore e che fa quindi scattare l'obbligo di iscrizione anche alla Gestione IVS.

INDICE ISTAT NOVEMBRE 2014

Indice del mese di **NOVEMBRE 2015** = 107,0

Variazione percentuale rispetto al mese precedente = - 0,2

Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente = 0,0

Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti = + 0,2

In particolare il suddetto indice dei prezzi al consumo è utilizzato per calcolare

l'aggiornamento dei canoni di locazione immobiliare e per la rivalutazione degli assegni di mantenimento dovuti all'ex coniuge in caso di separazione/divorzio.

E' possibile in ogni momento visualizzare e stampare questo documento consultando il nostro sito Internet www.interstudio.it alla voce area clienti, accesso servizi pubblici, circolari fiscali e scadenziario.

DOCUMENTI DISPONIBILI

Sono disponibili presso il sito www.interstudio.it, area clienti, **ACCESSO AREA CLIENTI WEB DESK**, digitando credenziali e password che avete ricevuto negli scorsi giorni direttamente sul vostro indirizzo email, i documenti principali relativi all'anno 2013:

- bilancio depositato presso la CCIAA competente,
- dichiarazione dei redditi,
- dichiarazioni varie.

Per visualizzare, invece, i documenti relativi agli anni passati (Fino all'anno 2012 compreso) le modalità e le credenziali in vostro possesso rimangono invariate.

Vi preghiamo pertanto in caso necessiti una copia di tale documentazione di utilizzare questo servizio.

SERVIZI A PAGAMENTO:

- Informazioni societarie C.C.I.A.A.
- Informazioni Catasto
- Visure Pra
- Informazioni protesti
- Informazioni brevetti e marchi
- Banche dati aziendali nazionali ed internazionali

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla segreteria dello studio tel. 049/503911 o visitare il sito www.interstudio.it, area clienti, accesso servizi pubblici, servizi a pagamento.

FINANZA AGEVOLATA:

Entra nel sito www.interstudio.it, area clienti, accesso servizi pubblici, bandi di gara. Potrai prendere visione delle leggi di agevolazione per la tua azienda.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla segreteria dello studio tel. 049/503911.

049/503911.